

Fatto e diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni di legge per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica dell'Ucraina nei confronti del cittadino ucraino Roman Leonidovych Kohut, arrestato a fini estradizionali il 3.5.2009 a Casamicciola Terme dai locali carabinieri e attinto, dopo rituale convalida del suo arresto, da ordinanza applicativa della misura cautelare carceraria emessa il 5.5.2009 dal Presidente della Corte di Appello, cui ha fatto seguito la richiesta di mantenimento in carcere dell'estradando formulata dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 716 co 4 cpp.

La richiesta di estradizione, tempestivamente inviata per via diplomatica dal Governo ucraino in conformità alla Convenzione europea di estradizione (Parigi 13.12.1957) ratificata dall'Italia con L. 30.1.1963 n. 300, afferisce ad esigenze di indagine connesse ad un procedimento penale instaurato dall'autorità giudiziaria ucraina nei confronti del Kohut per reati di concorso in atti di teppismo e in lesioni personali volontarie commessi il 15.2.2002 in un locale pubblico di Boryslav, città natale del giovane. La richiesta di consegna è stata formalizzata dal Procuratore Generale dell'Ucraina sulla base di ordinanza di *"concessione di autorizzazione all'arresto"* emessa il 5.4.2002 dal Tribunale di Boryslav, essendosi il Kohut (vanamente ricercato dall'autorità inquirente) allontanato, espatriando e così sottraendosi alle indagini.

Flaco

La Corte di Appello di Napoli ha affermato la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell'extradizione processuale verso l'Ucraina del Kohut (non consenziente a una sua consegna senza formalità), poiché dai documenti estradizionali emerge che: *a)* il Kohut, compiutamente identificato, non è accusato di reati politici, militari, fiscali, né si profilano circostanze che facciano temere o ipotizzare persecuzioni per motivi di discriminazione razziale o religiosa ovvero atti e trattamenti lesivi di diritti fondamentali della persona; *b)* i reati attribuiti al prevenuto e per i quali costui è ricercato dall'autorità giudiziaria del suo Paese di origine possiedono univoca connotazione di reati comuni; *c)* i reati oggetto della domanda estradizionale sono assistiti dal requisito della doppia incriminazione, trattandosi di fatti penalmente apprezzabili e punibili anche secondo la legislazione italiana come lesioni personali e danneggiamento aggravato.

La stessa Corte ha, quindi, rilevato che nessuna valutazione è esperibile in ordine alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero alla concluzione degli elementi di prova fondanti le accuse mosse al cittadino straniero estradando, poiché si procede in base ad una convenzione internazionale di estradizione e in base -dunque- alla presunzione pattizia di reciproco riconoscimento della fondatezza dei dati di prova determinanti la consegna (l'autorità giudiziaria italiana deve verificare soltanto l'identità dell'estradando e la regolarità del titolo custodiale integrante la richiesta estradizionale).

Avendo riguardo a rilievi critici espressi dalla difesa del Kohut, la stessa Corte territoriale ha, poi, escluso rilevanza ai fini della decisione sulla consegna alla inappellabilità del provvedimento custodiale emesso dal Tribunale di Boryslav nei confronti del Kohut (indicazione apposta in calce al provvedimento coercitivo ucraino), evenienza che per la difesa integrerebbe -ai sensi dell'art. 705 cpp- una violazione dei diritti fondamentali riconosciuti nell'ordinamento italiano ostativa alla consegna del cittadino ucraino. I giudici della Corte partenopea hanno osservato che il principio di un doppio grado di giurisdizione non assurge a principio di rilevanza costituzionale nel sistema processuale italiano e che in ogni caso alla stregua delle garanzie procedurali assicurate dallo Stato richiedente non può inferirsi che il trattamento applicabile al Kohut non risponda alle connotazioni di un "*processo globalmente giusto*".

2. Avverso la sentenza favorevole all'extradizione ha interposto ricorso per cassazione nell'interesse di Roman Kohut il suo difensore, deducendo un unico motivo di doglianza per violazione dell'art. 705 -co. 2, lett. a)- cpp.

Diversamente da quanto sostenuto dai giudici partenopei, l'inappellabilità del provvedimento custodiale dell'autorità giudiziaria ucraina costituisce lesione di un diritto fondamentale riconosciuto dall'ordinamento giuridico italiano. I giudici della consegna confondono il principio del doppio grado del giudizio di cognizione del merito della regiudicanda, giudizio che non ha crisma di costituzionalità, con il principio del doppio grado del giudizio incidentale cautelare, che riceve espressa dignità costituzionale dall'art. 111 co. 7 Cost., laddove prevede la ricorribilità in Cassazione per violazione di legge, oltre che delle sentenze, di tutti i provvedimenti in materia di libertà personale. Principio che trova puntuale riscontro nell'art. 5 co. 4 L. 4.8.1955 n. 848 di ratifica ed esecuzione della C.E.D.U. (Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), che statuisce la ricorribilità, davanti ad un tribunale che ne accerti la legittimità, delle misure dell'arresto o comunque privative della libertà personale. L'impossibilità per Roman Kohut di appellare il mandato custodiale del Tribunale di Boryslav emesso a suo carico si pone, ad avviso del ricorrente, "*in contrasto*

con il principio di necessaria ricorribilità dei provvedimenti privativi della libertà personale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento internazionale". Di tal che appare evidente la violazione di un principio fondamentale, che vede negare un diritto "basilare" della persona. A tutto ciò deve aggiungersi che la documentazione allegata alla domanda di estradizione non permette di comprendere se nella Repubblica di Ucraina sia possibile ricorrere davanti a un giudice di legittimità contro provvedimenti custodiali.

3. L'illustrato motivo di censura è manifestamente infondato e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Correttamente la Corte di Appello di Napoli ha deliberato in senso favorevole all'extradizione di Roman Kohut, mettendo in luce come dalla complessiva documentazione allegata a corredo della domanda estradizionale non emerga alcun concreto elemento che avvalori il dubbio dello svolgimento di un processo "ingiusto", nei termini di cui al novellato art. 111 Cost., da parte dell'autorità giudiziaria ucraina nei confronti del consegnando cittadino ucraino.

Il ricorrente invoca, a sostegno dell'indicato assunto della violazione di un diritto fondamentale dell'ordinamento processuale penale italiano, quello del doppio grado di giurisdizione (anche) in materia cautelare, le disposizioni dell'art. 117 co. 7 Cost. e dell'art. 5 co. 4 della convenzione europea sui diritti dell'uomo (legge 848/1955). Ciò non senza patente contraddizione logica, allorché -mentre contesta la "confusione" in cui sarebbero incorsi i giudici della consegna, omologando il canone della doppia giurisdizione cautelare a quello della doppia giurisdizione di merito, canone non "costituzionalizzato"- il ricorso incorre, in tesi, nella medesima aporia ermeneutica, sostenendo che l'impossibilità di "appellare" il mandato di cattura ucraino si pone in contrasto con il principio di "ricorribilità" dei provvedimenti coercitivi personali sancito dall'art. 111 Cost. e dal citato art. 5 CEDU, in tal modo operando una impropria commistione tra la possibilità di revisione o riesame del merito della regiudicanda cautelare e la eventuale verifica di legittimità della originaria misura cautelare restrittiva.

Rimarcato che l'art. 5 co. 4 CEDU introduce un criterio selettivo processuale che attiene unicamente a tale seconda tematica della possibilità di un controllo di "legittimità della detenzione" su istanza dell'interessato e non certo di una necessaria rivisitazione ("appellabilità") del merito del provvedimento cautelare, è lo stesso ricorrente che afferma come dagli atti della procedura estradizionale non si desuma se l'ordinamento processuale ucraino preveda o meno la ricorribilità dei provvedimenti restrittivi "dinanzi ad un giudice di legittimità per violazione di legge". Di tal che, come già statuito dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, si pone a carico del ricorrente quanto meno un minimale onere di allegazione di dati e circostanze idonei ad avvalorare il dubbio dell'applicazione all'estradando per motivi di indagine di un regime processuale eventualmente in contrasto con il rispetto dei diritti fondamentali della persona e del diritto di difesa (Cass. Sez. 6, 12.7.2004 n. 35896, Solak, rv. 230016). Onere di allegazione o di sola adduzione completamente negletto dal ricorrente.

Tali considerazioni renderebbero ultronea l'analisi referenziale dell'art. 111 co. 7 della Costituzione, che il ricorrente assume violato -nella sua portata di principio fondamentale dell'ordinamento italiano- dal sistema processuale della Repubblica di Ucraina, atteso che l'art. 111 Cost. prevede una verifica di mera legittimità dei provvedimenti in materia di libertà personale, ma non già la necessità di un loro controllo di merito, che è disciplinata unicamente da norme del codice processuale penale

(riesame, istanze di revoca al giudice disponente la misura, loro appellabilità). Nondimeno appare opportuno formulare una duplice serie di considerazioni funzionali alla specifica posizione processuale, secondo le regole vigenti nel richiedente Stato dell'Ucraina, dell'estradando Roman Kohut.

Per un verso è necessario puntualizzare che non ogni regola o disciplina procedimentale richiamata nella Costituzione assurge, per ciò solo (in ragione, cioè, di una sua c.d. costituzionalizzazione), al rango di principio "fondamentale" e irrinunciabile dell'ordinamento giudiziario, quale componente strutturale e caratterizzante in termini di cogente decisività di un sistema o settore dell'apparato statale, la cui assenza o inosservanza ne snaturerebbe l'identità precettiva e funzionale. In particolare, per quel che attiene al sistema processuale penale, questa S.C. ha già chiarito come l'art. 111 Cost., anche nel testo riformato introduttivo del principio che -con improprio ossimoro- si suole definire del giusto processo, non valga ad istituire ogni norma o disciplina settoriale del processo penale nazionale come principio "fondamentale" dell'ordinamento (cfr. Cass. Sez. 6, 14.12.2006 n. 400/07, Tabacaru, rv. 235730). In questa prospettiva deve convenirsi, come pur già osservato da questa stessa S.C., che non può certo costituire causa ostativa all'extradizione, per di più regolata -come nel caso del ricorrente Kohut- in forma pattizia per l'adesione degli Stati richiedente e richiesto ad una convenzione internazionale di assistenza giudiziaria (convenzione europea di estradizione del 1957), la semplice circostanza che l'ordinamento straniero sia qualificato da garanzie processuali non simmetriche rispetto a quelle operanti nell'ordinamento italiano, laddove risulti salvaguardato, tra l'altro, il diritto di difesa dell'imputato o indagato (esso si principio fondamentale), come deve constatarsi nel caso dell'ordinamento processuale ucraino (cfr. Cass. Sez. 6, 12.7.2004 n. 35896, Solak, rv. 230015). Ordinamento che, non a caso, non prevede -e la regola è palese espressione della tutela del diritto di difesa- la celebrazione di processi penali *in absentia* dell'imputato (laddove l'ordinamento italiano disciplina il processo contumaciale). Deve inferirsene, insomma, che il principio della "appellabilità" o della possibile revisione per motivi di merito di un provvedimento coercitivo cautelare non può essere qualificato come principio fondamentale del sistema processuale italiano, la cui assenza nello Stato richiedente l'extradizione per fini di indagine processuale precluda la consegna ai sensi dell'art. 705 -co. 2, lett. a)- cpp.

Ma v'è di più. Per altro verso, infatti, la disamina degli atti processuali ucraini allegati alla richiesta di estradizione di Roman Kohut consente di rilevare che il processo penale instaurato dall'autorità giudiziaria ucraina nei confronti del Kohut è stato in concreto contrassegnato da una diacronica scansione endoprocedimentale di verifica della perdurante efficacia del provvedimento coercitivo (mandato di arresto) adottato il 5.4.2002 dal Tribunale ucraino di Boryslav ed in nome del quale è oggi sollecitata la consegna del Kohut. Con una prima "risoluzione" (*id est* ordinanza) del 15.3.2002, avente per oggetto la "revisione" dell'inchiesta penale sui fatti criminosi ascritti al Kohut, il giudice istruttore penale di Boryslav evidenzia la significatività degli indizi a carico del giovane e l'impossibilità di procedere in sua presenza, essendosi lo stesso sottratto al processo (latitanza), puntualizzando la necessità di disporre l'arresto ai fini del regolare svolgimento del processo (arresto ordinato con il provvedimento del Tribunale del 5.4.2002). A distanza di un anno con ulteriore risoluzione del 13.5.2003, sulla "responsabilità" dell'accusato, il giudice istruttore di Boryslav prende atto degli elementi probatori di accusa emersi anche dal processo celebratosi nei confronti degli originari

coimputati del Kohut (condannati) e conferma la necessità di un giudizio nei confronti del Kohut (una sorta di formale rinvio a giudizio), in funzione del quale si rende indispensabile "far venire" nel processo il medesimo Kohut (ancora irreperibile), così confermandone le ricerche e l'ordine di arresto. Come si vede, dunque, la dinamica del procedimento ucraino pendente nei confronti dell'estraddando è stata scandita da più momenti di verifica o fasi revisorie, interni alla procedura, della persistenza e congruità degli indizi suffraganti l'accusa elevata nei confronti del Kohut. Momenti o fasi che, pur nella loro instaurazione *ex officio*, ben appaiono surrogare quelle "garantistiche" possibilità di riesame o di appello del provvedimento coercitivo del 5.4.2002, la cui non speculare corrispondenza al sistema processuale italiano è con l'odierno ricorso erroneamente addotta come causa impediante la consegna del richiesto cittadino ucraino. Questi non ha preso parte alle indicate fasi procedurali unicamente a causa del suo stato di latitanza paralizzante la prosecuzione del processo a proprio carico, non consentito in condizione di assenza dell'incolpato (non a caso, avendo riguardo alla risalente data di commissione dei fatti criminosi attribuiti al Kohut, avvenuti nel 2002, la richiedente autorità ucraina si preoccupa di sottolineare che i reati in questione non sono attinti da eventuale prescrizione).

Alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue *ope legis* la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo stabilire in misura di euro 1.000,00 (mille), in favore della cassa delle ammende. La cancelleria curerà gli incombeni di comunicazione al Guardasigilli previsti dall'art. 203 disp. att. cpp.

P. Q. M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.

Roma, 28 gennaio 2010

Il consigliere estensore

Giacomo Fagnoni



Il Presidente

Giovanni de Roberto

